



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2613 del 2019, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Giovanni Bosia, Pietro Bosia e Paolo Bosia, tutti rappresentati e difesi  
dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di  
Giustizia;

***contro***

Comune di Lacchiarella, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Bianchi, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via  
San Giovanni sul Muro, 18;

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Farite, con domicilio digitale come  
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso l'Avvocatura Regionale in  
Milano, piazza Città di Lombardia, 1;

Città Metropolitana di Milano, non costituita in giudizio;

*nei confronti*

A.F. Green S.r.l. - Società Agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati Vanessa Boato, Jacopo Rugginenti e Tania Ciccarese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio K&L Gates – Studio Legale Associato sito in Milano, via San Protaso, 5;

*per l'annullamento*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della deliberazione di Consiglio comunale 20 novembre 2019, n. 34, pubblicata all'albo pretorio in data 26 novembre 2019, avente ad oggetto “Approvazione Masterplan dell'Ambito H del Piano di Governo del Territorio (PGT)”, nonché, ove occorrer possa, per l'annullamento, in parte qua,

- dell'art. 4.4 delle NTA del PGT del Comune di Lacchiarella (Tav. RP.04) approvato dalla deliberazione di Consiglio comunale 24 luglio 2019, n. 22, pubblicata all'albo pretorio in data 30 luglio 2019, nella parte in cui, attribuisce una diversa definizione, disciplina e/o portata alla destinazione “Gf 2.2 – Attività di magazzinaggio e autotrasporto” e “Gf 2.3 – Attività Logistica”;

- della Sezione 1 e della Sezione 2 dei Criteri Tecnici di attuazione al PGT del Comune di Lacchiarella (TAV DP.05), relativi all'Ambito di Trasformazione “H1 – H2”, nella parte in cui, include tra le destinazioni d'uso principali la destinazione d'uso, “Gf 2.2 – Attività di magazzinaggio e autotrasporto”, nonché, per l'annullamento, di tutti gli atti presupposti, preparatori, inerenti, conseguenti e/o comunque connessi, cognitivi e non, nessuno escluso od eccettuato;

per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati il 3/11/2022:

della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Lacchiarella 21 luglio 2022, n. 113, avente ad oggetto “Approvazione del Piano attuativo urbanistico comparto H2A del vigente Piano di Governo del Territorio”, pubblicata all'albo pretorio del comune di Lacchiarella a partire dal 22 luglio 2022, nonché per l'annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi, inerenti e conseguenti, cognitivi

e non, nessuno escluso od eccettuato, tra cui, in particolare:

- la deliberazione di Giunta comunale del Comune di Lacchiarella, 19 maggio 2022, n. 75, avente ad oggetto “Adozione del Piano attuativo urbanistico comparto H2A del vigente Piano di Governo del Territorio” e l'allegata relazione istruttoria;
- il verbale conclusivo della conferenza di servizi istruttoria preliminare prot. n. 0001835/2022 del 31.01.2022;
- la nota del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia Privata, Attività economiche e Adeguamenti tecnologici, prot. n. 0012948 del 20.07.2022, avente ad oggetto “Adozione del Piano attuativo urbanistico comparto H2A del vigente Piano di Governo del Territorio di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 75 del 19.05.2022 – Controdeduzioni alle osservazioni pervenute”;

per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 3/5/2024:

del Decreto n. 2879 in data 20 febbraio 2024, della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia, avente ad oggetto “rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.Lgs. 15/2006, relativamente al “progetto di sviluppo urbanistico relativo agli ambiti di trasformazione H1-H2 per l'insediamento di attività economiche nei settori secondario, terziario e dei servizi, da realizzarsi nel Comune di Lacchiarella (MI)”, nonché per l'annullamento, previa sospensione, di ogni atto presupposto, inerente, conseguente e comunque connesso, cognito e non e, in particolare:

- dei verbali delle Conferenze di servizi decisorie di cui all'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i. e, ove occorrer possa, dei connessi pareri ivi espressi;
- ove occorrer possa, degli allegati costituenti parte integrante del Decreto n. 2879 in data 20 febbraio 2024, della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia (pronuncia di compatibilità ambientale Valutazione di Impatto Ambientale; Permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici produttivi al comparto H2a, ambito di trasformazione H2; permesso di costruire, per la realizzazione di opere di urbanizzazione comparto H2a; parere preventivo relativo

alla realizzazione di opere fognarie di urbanizzazione (acque nere e acque meteoriche) e all'estensione della rete di acqua potabile; parere preventivo prevenzione incendi ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011; autorizzazione alla parziale tombinatura e allo scarico in corso d'acqua superficiale – Roggia Mezzabarba; autorizzazione alla parziale tombinatura e allo scarico in corso d'acqua superficiale – Fontanile Pilastrello).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Lacchiarella, di A.F. Green S.r.l. - Società Agricola e della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 ottobre 2024 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

I ricorrenti sono proprietari di un'area a destinazione agricola sita nel Comune di Lacchiarella (MI) e in data 20.12.2017 stipulavano un contratto preliminare di vendita della predetta area con la Società GSE (mandataria del Gruppo Carrefour Italia), interessata alla realizzazione in loco di una piattaforma logistica.

Il contratto veniva sospensivamente condizionato al previo ottenimento dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione della piattaforma.

Nonostante le osservazioni dirette a una riclassificazione dell'area stessa da agricola a produttiva, finalizzata alla realizzazione di strutture distributive e di logistica, con deliberazione n. 22 del 24.07.2019 il Comune rigettava le osservazioni presentate ed approvava il PGT (Piano di Governo del Territorio, vale a dire lo strumento urbanistico generale comunale ai sensi degli articoli 7 e seguenti

della legge regionale n. 12 del 2005), confermando per l'area dei ricorrenti la destinazione d'uso agricola ed assoggettandola alla disciplina della "Zona E – Area Agricola".

Contestualmente ed in attuazione di altre disposizioni del PGT, la Società A.F. Green Srl presentava al Comune di Lacchiarella un'istanza per l'approvazione di un "Masterplan" relativo all'Ambito H1 - H2 per l'insediamento di attività economiche nei settori secondario, terziario e dei servizi, che veniva approvato dall'Ente con la deliberazione del Consiglio comunale 20 novembre 2019, n. 34.

Avverso tale deliberazione i ricorrenti proponevano il ricorso principale in epigrafe. Successivamente, con deliberazione della Giunta 21 luglio 2022 n. 113 il Comune di Lacchiarella approvava il Piano attuativo urbanistico (PUA) relativo agli ambiti di trasformazione H1-H2 del PGT presentato da A.F. Green Srl e contro tale deliberazione ed altri atti connessi era proposto il primo ricorso per motivi aggiunti. In seguito ed all'esito di un'apposita conferenza di servizi, la Regione Lombardia rilasciava in data 20.2.2024 il provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione del predetto progetto.

Avverso il provvedimento regionale sopracitato ed altri atti connessi venivano proposti i secondi motivi aggiunti, con domanda di sospensiva.

Si costituivano in giudizio il Comune, la Regione e A.F. Green Srl (di seguito, anche solo "AF"), concludendo per l'inammissibilità e in ogni caso l'infondatezza nel merito del gravame.

In esito all'udienza cautelare del 29.5.2024 l'istanza di sospensiva era rinunciata.

Alla successiva udienza straordinaria di smaltimento del 17.10.2024 la causa era spedita in decisione.

## DIRITTO

La complessiva infondatezza del gravame, per le ragioni che si esporranno, esime il Collegio dalla trattazione delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle parti intimiate.

1. Il ricorso principale è rivolto contro la deliberazione consiliare n. 34 del 2019 (cfr. i documenti n. 1 e n. 2 dei ricorrenti) attinente all'area di proprietà di AF – distante circa quattro chilometri da quella degli esponenti – e riguardante in particolare l'approvazione di un "Masterplan" dell'Ambito H del PGT, finalizzato all'insediamento delle attività produttive consentite sull'area stessa dal PGT, fra cui quella di magazzinaggio e autotrasporto (categoria Gf 2.2 secondo il PGT), con esclusione della residenza e dell'attività di logistica (quest'ultima definita con categoria Gf 2.3 secondo il PGT).

I ricorrenti vorrebbero collocare anch'essi sul loro fondo un'attività di logistica e ritengono di essere illegittimamente lesi da quella che, a loro avviso, sarebbe realizzata sull'area di AF.

Peraltro la presente iniziativa giurisdizionale dei signori Bosia si accompagna ad altre cause relative all'area di loro proprietà e promosse dai medesimi contro il Comune di Lacchiarella, la Città Metropolitana di Milano e la Regione Lombardia, cause tutte pendenti davanti a questo stesso Tribunale Amministrativo (ricorsi RG n. 2353 del 2019; n. 1798 del 2019 e n. 760 del 2020, tutti assegnati alla IV Sezione).

1.1 Ciò premesso, nel primo mezzo del ricorso principale si denuncia la presunta illegittimità del PGT laddove questo distingue l'attività di magazzinaggio e autotrasporto da quella di logistica, in quanto le due attività sarebbero concretamente uguali.

Inoltre, si continua nel gravame, sarebbe illegittima la previsione di piano che consente un'attività di prevalente interesse sovracomunale, giacché il PGT è espressione di un solo Comune e non potrebbe mai avere rilievo sovracomunale.

La doglianza è infondata.

Premessa l'ampia discrezionalità riconosciuta alle Amministrazioni in sede di pianificazione urbanistica (cfr., fra le tante, TAR Lombardia, Milano, Sezione II, sentenza n. 45/2022, con la giurisprudenza in essa richiamata), le due attività di cui è causa – magazzinaggio/autotrasporto e logistica – sono concretamente

distinguibili in base a quanto chiaramente indicato nel PGT.

La prima comprende tutte le attività non direttamente connesse alla produzione e quindi con esclusione della vendita diretta al pubblico dei beni immagazzinati, la seconda comprende sostanzialmente tutto quanto necessario alla distribuzione di prodotti finiti (cfr. il doc. 3 dei ricorrenti, pag. 11 di 47).

Quanto all'insediamento di attività di prevalente interesse sovracomunale, l'attuale PGT riprende una previsione risalente addirittura al 1984, fermo restando che non appare manifestamente illogica la previsione medesima.

Il primo motivo deve quindi rigettarsi.

1.2 Nel secondo mezzo del ricorso principale gli esponenti evidenziano ancora che il Masterplan porterebbe alla realizzazione di un centro logistico in contrasto con il PGT.

Sul punto occorre rilevare che la previsione di una rete viaria non implica necessariamente un'attività di logistica e che la possibilità di interconnessione fra la destinazione di immagazzinaggio ed autotrasporto e quella produttiva e artigianale non dà luogo di per sé ad una attività di logistica vietata dal PGT.

Le asserzioni dei ricorrenti appaiono quindi apodittiche e sfornite di ogni prova, il che implica il rigetto del secondo motivo e quindi dell'intero ricorso principale promosso contro la deliberazione consiliare n. 34 del 2019.

2. I primi motivi aggiunti sono rivolti contro la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 2022 di approvazione del piano attuativo del comparto H2A del PGT, sempre riferito all'area della controinteressata (cfr. il doc. 1 allegato ai primi motivi aggiunti).

2.1 Nel primo mezzo è fatta valere l'illegittimità derivata dagli atti impugnati con il ricorso introduttivo e tale mezzo deve rigettarsi, attesa la reiezione del gravame principale.

2.2 Nel secondo mezzo si denuncia la presunta illegittimità del piano attuativo in quanto riguarderebbe il solo comparto H2A e non l'intero ambito di

trasformazione.

La censura è priva di pregio in quanto né il PGT di Lacchiarella né la legislazione regionale (LR n. 12 del 2005), vietano che l'attuazione di un PGT oppure di un Masterplan avvengano gradualmente, attraverso una pluralità di piani attuativi di un unitario disegno di trasformazione urbana.

Il Masterplan di cui è causa è volto ad assicurare che la sua esecuzione avvenga nell'ambito di un programma urbanistico unitario (cfr. il doc. 5 dei ricorrenti allegato ai motivi aggiunti).

Il secondo motivo deve quindi respingersi.

2.3 Nel terzo mezzo si lamenta che la realizzazione attraverso una pluralità di piani attuativi determinerebbe una violazione della normativa ambientale; tuttavia già in sede di scrutinio del motivo n. 2, questo Tribunale ha accertato il carattere unitario dell'intervento previsto dal Masterplan, ancorché da realizzarsi attraverso più piani attuativi.

I ricorrenti sostengono inoltre che il piano doveva essere sottoposto prima della sua approvazione a valutazione di impatto ambientale (VIA).

Tuttavia, l'art. 5.3 del Masterplan prevede la sola verifica di assoggettabilità a VIA, che è stata eseguita avendo presente l'intero ambito di interesse e non solo la porzione individuata come H2A (cfr. il doc. 2 dei ricorrenti allegato al ricorso principale, pagine 58 e 59 di 135).

L'autorità competente alla verifica di assoggettabilità a VIA è nel caso di specie la Regione e non la Città Metropolitana di Milano (cfr. il doc. 14 dei ricorrenti allegato ai motivi aggiunti), sicché la Regione Lombardia ha provveduto ai sensi dell'art. 27 *bis* del D.Lgs. n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente), attraverso un provvedimento di autorizzazione unica regionale (PAUR), successivo all'approvazione del piano attuativo.

Il motivo n. 3 deve quindi rigettarsi.

2.4 Nel quarto mezzo gli esponenti sostengono che il Comune, in violazione dell'art. 14 della LR n. 12 del 2005, avrebbe approvato un piano non adottato,

giacché la deliberazione di Giunta n. 75 del 2022 di adozione sarebbe stata sospesa in attesa del rilascio del PAUR da parte della Regione.

Il Comune non ha però sospeso l'efficacia dell'intera deliberazione ma soltanto del piano, sicché anche il quarto motivo deve respingersi (cfr. il doc. 2 dei ricorrenti allegato ai motivi aggiunti).

2.5 Nel quinto ed ultimo mezzo si sostiene ancora che l'attività oggetto del piano sarebbe quella di logistica, quindi un'attività in contrasto con il PGT, che permette invece quella di magazzinaggio e deposito.

Sul punto sia consentito, per ragioni di economia espositiva, il richiamo a quanto sin d'ora esposto in merito all'infondatezza di tale argomento difensivo.

Il primo ricorso per motivi aggiunti deve quindi interamente rigettarsi.

3. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è rivolto contro il decreto della Regione Lombardia n. 2879 del 20.2.2024 della Direzione Generale Ambiente e Clima che rilascia il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) ai sensi del succitato art. 27 *bis* del codice dell'ambiente, riferito agli ambiti H1-H2 per l'insediamento di attività economiche nel Comune di Lacchiarella (cfr. il doc. 1 dei ricorrenti allegato ai secondi motivi aggiunti ed il doc. 3 della Regione).

3.1 Nel primo motivo aggiunto viene lamentata l'illegittimità derivata dai provvedimenti oggetto del ricorso principale e dei primi motivi aggiunti ma la censura deve rigettarsi, vista la reiezione di questi ultimi.

3.2 Il PAUR comprende sia la VIA sia una serie di ulteriori provvedimenti, fra cui dei permessi di costruire per la realizzazione di infrastrutture.

In tema di valutazione di impatto ambientale preme ricordare che la giurisprudenza amministrativa riconosce in capo all'Amministrazione a ciò preposta un'amplissima discrezionalità, che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico ma che presenta profili intensi di discrezionalità amministrativa (così, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 1640 del 2012), con la conseguenza che non è possibile la sostituzione del giudice all'Amministrazione nella sfera riservata alla

discrezionalità di quest'ultima.

Il sindacato del giudice deve quindi limitarsi alla verifica della non pretestuosità della valutazione degli elementi di fatto e non può risolversi nella mera non condivisibilità della valutazione stessa.

Ciò premesso, nel secondo motivo si sostiene che la VIA avrebbe riguardato soltanto una parte del comparto (indicato come "H2A") e non l'intero distretto H1 e H2.

In realtà, la valutazione ha avuto ad oggetto sia i progetti di sviluppo dell'intero ambito sia il particolare progetto di sviluppo edilizio per il comparto H2A, approfondendo le interazioni fra i medesimi (cfr. il doc. 3 della Regione ed anche le premesse della relazione istruttoria allegata, doc. 4 della Regione).

Di conseguenza, anche se il riferimento ai titoli edilizi riguarda il comparto H2A, la VIA ha tenuto conto degli ambiti H1 e H2.

Anche lo studio di impatto ambientale (SIA) della società proponente AF (cfr. il doc. 6 della Regione, pagine 11 e 12 di 447), riguarda l'intero ambito, ancorché il comparto H2A sia il primo per il quale è previsto l'insediamento di un centro magazzinaggio e deposito, mentre quelli H1 e H2 saranno oggetto di pianificazione attuativa successiva.

Il PAUR non esclude poi eventuali ulteriori verifiche ambientali a fronte delle prossime pianificazioni attuative.

Il secondo motivo deve quindi respingersi.

3.3 Nel terzo mezzo si sostiene ancora che il progetto assentito dal PUAR avrebbe in realtà ad oggetto un polo logistico incompatibile con la destinazione d'uso impressa alla zona dal PGT di Lacchiarella.

Sul punto si richiama quanto esposto in sede di scrutinio del gravame principale e dei primi motivi aggiunti per evidenziare che la destinazione prevista dal PGT (magazzini e autotrasporto, con esclusione della logistica), appare rispettata, visto anche che:

- il Masterplan fa riferimento ad una struttura unitaria ma non espressamente ad un

polo logistico;

- la verifica di assoggettabilità a VIA deve effettuarsi anche in presenza di magazzini e depositi, ancorché gli stessi non configurino un polo logistico;
- gli edifici B1 e B2 da realizzarsi hanno la destinazione Gf 2.2, compatibile con le previsioni del PGT;
- i codici ATECO per le attività dei succitati edifici non riguardano la logistica.

In conclusione, il terzo motivo deve rigettarsi.

3.4 Nel quarto mezzo si afferma ancora che l'intervento assentito dal PAUR darebbe luogo ad un centro logistico in contrasto con il PGT e sul punto è richiamato un parere espresso dalla Città Metropolitana di Milano (CMM, cfr. i documenti della Regione dal n. 9 al n. 12).

Secondo gli esponenti, l'asserito centro logistico sarebbe stato realizzato in contrasto con la pianificazione provinciale, costituita dal Piano Territoriale Metropolitan (PTM) approvato nel 2021.

In realtà, la VIA ha preso in esame il parere della CMM (cfr. il doc. 6 di AF, pag. 17); tuttavia, non essendo realizzato sull'area di cui è causa un insediamento con destinazione logistica, ovviamente non si è concretizzata alcuna violazione delle norme tecniche (NTA) del PTM riferite alla sola logistica.

Il quarto motivo deve quindi rigettarsi.

3.5 Nel quinto mezzo il PAUR è censurato per l'asserita omessa valutazione della c.d. opzione zero, vale a dire la valutazione e comparazione delle ricadute ambientali e di impatto in caso di non realizzazione dell'intervento (si veda l'art. 22 comma 3 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sulla nozione di "opzione zero").

In realtà, nel SIA la società AF prende in esame l'opzione zero (cfr. il doc. 6 di AF, paragrafo 6.2.2) per evidenziare che la stessa non sarebbe coerente con gli obiettivi di sviluppo assegnati dal Comune alla zona di cui è causa, ricordando altresì che, in sede della variante del 2018 al PGT, è stata ridotta l'area interessata dagli ambiti di trasformazione, proprio per ridurre l'impatto ambientale.

Anche nel corso dell'istruttoria del PAUR l'opzione zero è stata considerata, evidenziando che a fronte dei progetti di sviluppo edilizio sono state offerte superfici per la compensazione ambientale per oltre 50 ettari, idonee a compensare l'impatto sul suolo derivante dalla realizzazione delle opere (cfr. il doc. 4 della Regione, pagine 17 e 18 di 61 ed anche il doc. 13 della medesima Regione).

Si tratta di valutazioni non illogiche né irrazionali, il che induce al rigetto del quinto motivo.

3.6 Nel sesto mezzo viene lamentata la carenza di istruttoria ed il difetto motivazionale con riguardo alle misure compensative/mitigative ed al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

Sul punto si evidenzia che:

- la relazione istruttoria allegata al PAUR si sofferma in dettaglio sulle misure compensative, con riguardo anche alle eventuali interferenze con la zona di protezione speciale (ZPS) dell'Oasi di Lacchiarella e tenendo conto del parere positivo del Parco Agricolo Sud Milano, che è l'ente gestore dell'Oasi di Lacchiarella (cfr. il doc. 4 della Regione, paragrafi 3.6, 3.8 e 3.9, pagine da 17 a 22 di 61);

- lo stesso Parco Agricolo Sud Milano ha espresso parere positivo quanto alla valutazione di incidenza ai sensi della legge regionale n. 86 del 1983 sulle aree regionali protette (cfr. il doc. 18 della Regione).

Si tratta di considerazioni complete ed esaustive e, come già più volte ricordato, gli esponenti non possono pretendere di sostituire la propria personale valutazione a quella degli enti preposti alla tutela ambientale.

Il sesto motivo deve quindi rigettarsi.

3.7 Nel settimo mezzo viene sostenuta la contrarietà con l'art. 55 delle norme tecniche (NTA) del PTM dell'autorizzazione alla parziale tombinatura (vale a dire la copertura) dei corpi idrici costituiti dal "Fontanile Pilastrello" e dalla "Roggia Mezzabarba", tombinatura necessaria per garantire la viabilità di accesso e i parcheggi pubblici a servizio dell'ambito.

In effetti l'intervento di cui è causa implica la tombinatura del Fontanile per circa 40 metri.

L'operazione di tombinatura non limiterà però la portata del corpo idrico né impedirà un deflusso regolare delle acque.

La SIA presentata da AF (si veda ancora il doc. 6 della Regione), spiega che si tratta della tombinatura di un tratto minimo, compensata dalla valorizzazione del sistema arboreo lungo la Roggia.

Il Parco Agricolo Sud Milano ha espresso parere positivo, seppure nel rispetto di talune prescrizioni (cfr. il doc. 19 della Regione).

Anche la Città Metropolitana ha dato il proprio assenso, nel rispetto delle prescrizioni del citato art. 55 delle NTA del PTM (cfr. il doc. 12 della Regione).

Infatti tale articolo, al comma 3 lettera f), consente interventi come quello di tombinatura in assenza di alternative tecnicamente fattibili e con misure di compensazione.

Inoltre i proprietari del Fontanile, signori Delfrate, hanno consentito all'operazione ed hanno stipulato un'apposita convenzione in tale senso con la società AF (cfr. il doc. 14 della Regione).

Anche il Consorzio gestore della Roggia Mezzabarba ha dato il proprio consenso e stipulato la relativa convenzione con AF (cfr. il doc. 15 della Regione).

In conclusione, deve respingersi il settimo motivo.

3.8 Nell'ottavo mezzo si sostiene che il provvedimento impugnato non avrebbe considerato le criticità e gli aspetti idrogeologici dell'ambito di intervento, criticità messe in luce dalla Città Metropolitana.

In realtà la relazione istruttoria costituente parte integrante del PAUR prende in esame le questioni sollevate, offrendo una serie di motivazioni non illogiche né arbitrarie (cfr. il doc. 4 della Regione, paragrafo 3.5 dedicato alle "acque sotterranee" ed anche al "PMA", piano di monitoraggio ambientale, pagina 17 di 61).

In particolare, sono indicati i mezzi tecnici di protezione delle falde per le acque potabili e il riutilizzo di quelle meteoriche per le non potabili.

Sono poi previsti campionamenti delle acque superficiali e della falda sotterranea attraverso piezometri.

L'ottavo motivo deve quindi rigettarsi.

3.9 Nel nono mezzo si rileva che le criticità emerse durante lo svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA non sarebbero state né risolte né approfondite al momento del rilascio del PAUR.

La censura appare smentita *per tabulas*, posto che:

- nel SIA presentato da AF sono elencate in due tabelle le criticità riscontrate in sede di verifica e le soluzioni proposte in sede di istruttoria (si tratte delle tabelle 01.1 e 01.2, da pag. 12 a pag. 24 della relazione/studio allegata al doc. 6 della Regione);

- al paragrafo 6.2.1 del SIA (pagine 159 e 160 dello studio allegato al doc. 6 della Regione) sono espone le due alternative, vale a dire la soluzione presentata in sede di verifica di assoggettabilità a VIA (alternativa 1) e quella elaborata invece per superare le criticità (alternativa 2).

Non si dimentichi poi che la struttura regionale ha chiesto approfondimenti ed integrazioni per risolvere questioni emerse nel corso della verifica di assoggettabilità (cfr. il doc. 17 della Regione, nota del 3.2.2023).

Non appare quindi possibile sostenere che le criticità riscontrate in sede di verifica non sono state prese in considerazione in sede di approvazione della VIA da parte del PAUR.

Il nono motivo deve quindi rigettarsi.

3.10 Nel decimo mezzo si sostiene che su parte della zona oggetto di intervento sussisterebbe un vincolo paesaggistico per presenza di un'area a bosco, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) e che non sarebbe stata ottenuta alcuna autorizzazione paesaggistica, necessaria invece per l'intervento di cui al PAUR.

In realtà l'area boschiva di cui è causa non è oggetto di alcuna azione di trasformazione, per cui non si comprende la necessità del rilascio di un titolo abilitativo paesaggistico ai sensi del citato D.Lgs. 42 del 2004 e dell'art. 80 della LR n. 12 del 2005 (cfr. il doc. 4 della Regione, paragrafo 3.10 della relazione, pag. 17).

Anche il decimo motivo deve quindi rigettarsi.

3.11 Nell'undicesimo mezzo i ricorrenti lamentano l'illegittimità del provvedimento sia per l'omesso accoglimento delle loro osservazioni presentate nel corso del procedimento sia per la mancata considerazione delle criticità legate all'impatto delle opere sul traffico del vicino Comune di Zibido San Giacomo.

Quanto al primo profilo, si deve rilevare che le osservazioni dei signori Bosia sono state tutte espressamente prese in considerazione (cfr. il doc. 4 della Regione, pagine 17 e 18 della relazione istruttoria, oltre al doc. 13 della Regione, punto 2) e che il mancato accoglimento delle medesime non richiede una puntuale ed approfondita motivazione, essendo sufficiente che dal tenore complessivo del provvedimento finale emergano le ragioni giustificative del non accoglimento delle osservazioni presentate (così, fra le tante, Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza n. 7167 del 2024).

Analoghe considerazioni possono essere svolte per le osservazioni del Comune di Zibido San Giacomo e riguardanti i problemi del traffico indotto dall'intervento.

Nella relazione istruttoria al PAUR è stata peraltro presa in esame la questione del traffico e della viabilità (cfr. ancora il doc. 4 della Regione, paragrafo 3.1, pagine 8 e 9).

Anche l'undicesimo motivo deve di conseguenza essere respinto.

3.12 La complessiva infondatezza della presente impugnativa – ricorso e motivi aggiunti – implica il rigetto anche della domanda di risarcimento dei danni, domanda peraltro meramente enunciata negli atti e priva di qualsiasi concreto riscontro probatorio, quindi proposta in violazione dell'art. 64 del c.p.a. e dell'art.

2697 del codice civile.

4. La complessità e la parziale novità delle questioni poste all'attenzione del Tribunale inducono quest'ultimo a compensare interamente le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge in ogni loro domanda.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2024 tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Antonio De Vita, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Zucchini**

**IL PRESIDENTE**  
**Orazio Ciliberti**

**IL SEGRETARIO**